



CITTÀ DI MARANO DI NAPOLI
(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 39 DEL 18/06/2026

OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO ESTATE 2026

Data pubblicazione 18/06/2026

Numero albo on-line: 1415

L'incaricato all'Albo Pretorio Commissione Straordinaria

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni giardini o aree verdi di qualunque tipo e natura, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi con conseguente grave rischio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Vista la nota prot. 0054178 del 29/05/2026 diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: *"Attività antincendio boschivo (AIB) 2026 - raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti"*.

Vista la nota prot. 02233175 del 04/06/2026 diramata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli che raccomanda, tra l'altro, *"l'adozione di specifiche ordinanze preordinate alla prevenzione degli incendi"*;

Visto il D.D. n 212 del 09/06/2026 della Direzione Generale Protezione Civile della Regione Campania con la quale si Decreta il "periodo di alta pericolosità per gli incendi boschivi" nella fascia temporale che va dal 15 giugno al 30 settembre 2026;

Visto l'art. 59 del T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

Vista la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 182 comma 6 e 255 del D. L.gs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

ORDINA CHE

- tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette, gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, dei muri perimetrali e delle recinzioni, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, ivi compresa la vegetazione che invade e infesta entrambi i lati dei muri perimetrali e delle recinzioni dei fondi, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.
- I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati ad Horas, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o nuocere all'incolumità e all'igiene pubblica;

Chiunque non ottemperi, fatta salva la possibilità di applicare quanto previsto dalle norme in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, con avviso che:

- ai sensi dell'art. 5 della L.689/81, alla sanzione soggiacciono tutti i proprietari/comproprietari e conduttori del medesimo immobile non vigendo in tal caso il principio di solidarietà;
- trascorso inutilmente il termine per il ripristino delle condizioni di sicurezza indicato nel verbale di accertamento, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, l'ente effettuerà d'ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei posti con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alle proprietà.

ORDINA INOLTRE CHE

Fatto salvo quanto già previsto dalle norme in materia e dagli organi regionali, per tutto il periodo di massima pericolosità per il rischio incendi, decorrente, salvo diverse indicazioni e/o proroghe, dal 15 giugno al 30 settembre 2026:

- È fatto assoluto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all'interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi.
- È fatto assoluto divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali.
- È fatto divieto assoluto di smaltimento dei rifiuti vegetali e forestali tramite abbruciamento.

Chiunque contravvenga ai precedenti divieti è soggetto, salvo ulteriori sanzioni derivanti dalle normative vigenti in materia, alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, di € 100,00.

Si avverte che, a norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito istituzionale del Comune;
- trasmessa all'UTG di Napoli
- trasmessa al Comando Provinciale dei VV.F. di Napoli
- trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale stazione dell'Arma dei Carabinieri

Il Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Greco

p. La Commissione Straordinaria
f.to Dott. Vincenzo Cardellicchio

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000

Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**

Marano di Napoli, lì **15/06/2026**

IL RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Maria Silvia De Luca